

GNL Italia - STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO – SEDE - DURATA DELLA SOCIETA' - CAPITALE - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 1

1.1 E' costituita la Società "GNL Italia S.p.A.". La denominazione può essere scritta in qualsiasi carattere con lettere sia maiuscole sia minuscole.

ARTICOLO 2

18.2 La Società ha per oggetto:

1. la costruzione e l'esercizio di qualsiasi mezzo di compressione, di trasporto, di dispacciamento e di rigassificazione di idrocarburi, di gas industriali e di altri prodotti gassosi, liquidi e solidi;
2. l'espletamento di ricerche e di esperienze scientifico-tecniche di laboratorio nel campo della fisica e della chimica con particolare riguardo al settore degli idrocarburi e delle fonti di energia.

2.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre società o imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare - compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie - comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione per la raccolta del pubblico risparmio e per l'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

2.3 La Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, e ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. Essa, a tal fine:

1. garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
2. impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
3. impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

2.4 La Società può esercitare tali attività sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3

3.1 La Società ha sede in San Donato Milanese, Milano. Potranno essere istituite e/ sopprese, nelle forme di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 4

4.1 La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte, con delibera degli azionisti.

ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 17.300.000,00 (diciassettemilionitrecentomila virgola zerozero) diviso in numero 17.300.000 (diciassettemilionitrecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna.

5.2 L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale, fissandone termini, condizioni e modalità. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

ARTICOLO 6

6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

6.2 La Società non emette i certificati rappresentativi delle azioni. La qualità di azionista è provata dall'iscrizione nel libro soci. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte

6.3 Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

ARTICOLO 7

7.1 La qualità di azionista comporta di per sé sola l'adesione incondizionata allo Statuto.

7.2 Il domicilio, indirizzo o recapito di ciascun azionista, degli altri aventi diritto al voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

7.3 Il recesso è consentito unicamente nei casi previsti da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata nonché di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 8

8.1 La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 9

9.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

9.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

9.3 Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma possono anche avere luogo altrove, purché in Italia.

ARTICOLO 10

10.1 L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e delle materie da trattare; l'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in seconda convocazione.

10.2 L'avviso di convocazione è inviato mediante telegramma ovvero mediante raccomandata a.r. o telefax o posta elettronica, o con qualsiasi mezzo comunque idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli azionisti e deve essere ricevuto dagli azionisti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

ARTICOLO 11

11.1 Il diritto di intervento in assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

11.2 Possono partecipare all'assemblea gli aventi diritto che risultino essere iscritti nel libro dei soci almeno due giorni prima della data dell'assemblea. La qualità di socio attestata da tale iscrizione deve essere conservata fino a quando l'assemblea ha avuto luogo.

11.3 Gli azionisti possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

11.4 Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

11.5 Le adunanze assembleari possono tenersi anche in tele o videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto

nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

11.6 A tal fine il Presidente dell'assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

11.7 L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire. L'assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 12

12.1 L'assemblea, rappresenta l'universalità degli azionisti. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 13

13.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'assemblea a maggioranza degli azionisti presenti.

13.2 Il Presidente è assistito dal Segretario del consiglio di amministrazione o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dalla persona, anche non socio, nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

13.3 Il verbale dell'Assemblea indica la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'ordine del giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

13.4 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal redattore.

13.5 Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 14

14.1 La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita ai sensi di legge.

14.2 Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al

successivo articolo 17.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

15.1 La Società è amministrata dal Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 16

16.1 Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque; il loro numero e la durata in carica sono stabiliti dall'assemblea all'atto della nomina.

16.2 Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante "*Criteria, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27*", gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in enti S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.

16.3 Gli amministratori possono essere nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

16.5 Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

16.6 L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero degli amministratori, sempre entro i limiti di cui al presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Il mandato degli amministratori così eletti cessa con quello degli amministratori in carica al momento della loro nomina.

ARTICOLO 17

17.1 La gestione della Società, spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per quanto concerne l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge o il presente Statuto riservano all'Assemblea degli

Azionisti.

17.2 È attribuita al Consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:

- le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quale richiamato per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio nazionale;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

ARTICOLO 18

18.1 Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio di amministrazione può nominare un Amministratore delegato. Nomina altresì un segretario, anche non amministratore.

18.2 Il Presidente:

- ha la rappresentanza della Società;
- presiede l'assemblea;
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori;
- provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori;

18.3 Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, delega proprie competenze ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e nominando l'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione può sempre impartire direttive all'Amministratore Delegato e avocare a sé operazioni rientranti nella delega, così come può in ogni momento revocare le deleghe conferite, procedendo, in caso di revoca delle deleghe conferite all'Amministratore Delegato, alla contestuale nomina di un altro Amministratore Delegato. Il Consiglio può inoltre istituire comitati, determinandone i poteri ed il numero dei componenti.

18.4 Il Consiglio, su proposta del Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, può conferire

deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

18.5 Rientra nei poteri dell'Amministratore Delegato, nei limiti delle competenze attribuite, conferire deleghe e poteri di rappresentanza della Società per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società e anche a terzi.

18.6 Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, se presenti, dalle sue "controllate".

ARTICOLO 19

19.1 Il Consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

19.2 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di sua iniziativa o quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio sindacale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dall'Amministratore delegato, se nominato; in sua mancanza o in caso di assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

19.3 La convocazione del Consiglio di amministrazione è inviata di norma almeno cinque giorni prima di quello della riunione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; in caso di urgenza è ammessa la convocazione da inviare almeno 24 ore prima della data della riunione.

19.4 Il Consiglio di Amministrazione può validamente riunirsi, anche in assenza di formale convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto siano stati previamente informati della riunione e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti in discussione.

19.5 Il Consiglio può radunarsi per tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

19.6 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore delegato; in sua mancanza o in caso di assenza o impedimento, dall'amministratore presente più anziano di età.

ARTICOLO 20

20.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della

maggioranza degli amministratori in carica.

20.2 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

20.3 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da verbali trascritti nei modi previsti dalla legge e sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati conformi con dichiarazione di conformità sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 21

21.1. Agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, il compenso determinato all'atto della nomina dall'assemblea ordinaria, su base annuale, per il periodo di durata della carica.

21.2 La deliberazione è valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione dell'assemblea.

21.3 Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ARTICOLO 22

22.1. La rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano sia al Presidente sia all'Amministratore Delegato

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 23

23.1 Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

23.2 I sindaci effettivi e supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali .

23.3 Gli stessi non possono rivestire le cariche indicate nell'art. 16 del presente Statuto.

23.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

23.5 Il Collegio sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione: Il potere di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere esercitato individualmente da ciascun membro del Collegio; quello di convocazione dell'assemblea da almeno due membri del Collegio.

23.6 Il Collegio sindacale può radunarsi anche in tele o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere

e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

23.7 L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente del Collegio sindacale e il Segretario, se nominato.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 24

24.1 Il controllo è esercitato da società di revisione nominata e funzionante a' sensi di legge.

Il libro della società di revisione è conservato presso la Sede della società.

BILANCIO - UTILI

ARTICOLO 25

25.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

25.3 L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà destinato:

- fino al 5% alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite normativamente previsto;
- la quota residua alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

25.4 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della società con diretta appostazione a riserva.

25.5 Il Consiglio di amministrazione può, nel corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo, nei casi di legge.

LIQUIDAZIONE E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 26

26.1 Per la liquidazione e lo scioglimento della Società si osservano le norme di legge in materia.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 27

27.1 A tutte le fattispecie non espressamente previste o diversamente regolate dal presente statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.

